



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI
DIVISIONE PERSONALE

AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO PERCORSO FORMATIVO SUL TEMA DELL'ISTITUTO DEL WHISTLEBLOWING A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA CITTÀ DI TORINO

La Città di Torino, codice fiscale e partita I.V.A. 00514490010, con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 (in seguito denominata "stazione appaltante"), qui rappresentata dalla dott.ssa Maria Stefania Salvo, Funzionario Esperto in Elevata Qualificazione con delega del Servizio Formazione Ente e Assunzioni della Divisione Personale la quale sottoscrive il presente atto, non in proprio, ma con i poteri per quanto infra, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 numero 267 e a norma dell'art. 29, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 dicembre 2024.

Il predetto legale rappresentante della Città sottoscrive il presente atto, altresì, in esecuzione della determinazione dirigenziale Atto N. DD del

La società Lab4 S.r.l. (All. 1), C.F./P.IVA 08521441009, con sede legale in Via di Ripetta n. 151, 00186 Roma, rappresentata da Michele Solla, nato, il - C.F., che sottoscrive il presente atto non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante con i poteri a lei conferiti dal vigente atto costitutivo

PREMESSO CHE

con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, si è provveduto con Atto N. DD del ad indire e approvare l'affidamento del servizio in oggetto, sotto condizione del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario ed impegnare la spesa complessiva di Euro 1.100,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e smi.

Tutto ciò premesso, e approvato per fare parte integrante del presente atto, fra le parti, come sopra costituite e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

La Città di Torino, come sopra rappresentata, affida alla società Lab4 S.r.l. la realizzazione del servizio di formazione finalizzato a promuovere la conoscenza del whistleblowing quale strumento di tutela

dell'interesse pubblico e di prevenzione della corruzione. L'affidatario si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni previste dal presente contratto e dagli atti a questo allegati o da esso richiamati.

L'affidatario si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni previste dal presente contratto e dagli atti a questo allegati o da esso richiamati.

L'affidamento viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto che l'affidatario dichiara di ben conoscere e le cui condizioni specificatamente accetta e approva ai sensi anche dell'art. 1341 c.c.

Il contratto ha durata dalla stipula del presente atto fino al 31.12.2026.

ART. 2 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo dell'affidamento oggetto del presente contratto ammonta ad Euro 1.100,00 (esente IVA ai sensi art. 10 Dpr 633/1972 e s.m.i.). Le parti danno altresì atto che il presente servizio è finanziato nei limiti di Euro 1.100,00 (esente IVA EX art. 10 D.P.R. n. 633/1972 in base all'art. 14 della legge n. 537/1993).

ART. 3 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, l'affidatario per sé e i suoi aventi causa si impegna a rispettare le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. CIG BC9CB6B4EE

ART. 4 - TERMINI DI PAGAMENTO

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 24, comma 3, D.Lgs. 161/2014, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

ART. 5 - OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

L'affidatario dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del patto di integrità delle Imprese allegato al Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti richiamato in premessa e quelle del Comportamento della Città (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>), fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023.

ART. 6 - CLAUSOLE RISOLUTIVE

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Ai sensi dell'articolo 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso in cui, successivamente alla stipula del presente atto, siano accertati elementi di cui agli articoli 67 e 84 comma 4 del medesimo D.Lgs. 159/2011.

ART. 7 - SPESE CONTRATTUALI

Si dà atto che questo contratto rientra nel dettato dell'Art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 per il quale l'Imposta di bollo relativa alla stipulazione di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro sono esenti dall'imposta.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti su supporto informatico non modificabile mediante apposizione al

presente file della firma digitale delle parti dotata di certificato in corso di validità.

Torino,

Per la CITTA' DI TORINO
dott.ssa Stefania Maria SALVO

Per la Società Lab4 S.r.l.

Dott. Michele Solla